CAMERA DEI DEPUTATI N. 1914

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 17 ottobre 1969

Limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo dei sanitari degli ospedali psichiatrici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge sulle « provvidenze per l'assistenza psichiatrica » 18 marzo 1968, n. 431, equipara gli ospedali psichiatrici agli ospedali di prima categoria; ma, per quanto attiene allo stato giuridico del personale sanitario, al suo trattamento economico, di previdenza, di assistenza e di quiescenza, conferma al terzo comma dell'articolo 2, il mantenimento in vigore delle norme dettate dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36 e dal regio decreto 16 agosto 1904, n. 625.

Altra legge, la 7 maggio 1965, n. 459, dispone che ufficiali sanitari e medici condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore di detta legge, purché ammessi in carriera entro il 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, siano trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni e comunque non oltre il 70° anno di età.

In conseguenza di ciò, i medici degli ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici, verrebbero collocati a riposo inesorabilmente al compimento del 65° anno di età, mentre i loro colleghi degli ospedali comuni e quelli dipendenti da amministrazioni comunali, in virtù, gli uni della legge 10 maggio 1964, n. 336, gli altri della legge 7 maggio 1965, n. 459, verrebbero praticamente trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

A prima vista sembra che nessuna obiezione di carattere giuridico possa essere mossa circa la disparità di trattamento, in ossequio al principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che per una medesima categoria di dipendenti da enti pubblici possano aversi, in materia di rapporto di impiego, trattamenti diversi, in riferimento alla differente natura e alla particolare autonomia che può avere l'ente con il quale è stato instaurato e sussiste il rapporto medesimo.

Ma, se – come avviene allorché si entra approfonditamente nell'esame del merito di una norma che deroga da un criterio generale, e questo è il contenuto proprio delle ridette leggi 10 maggio 1964, n. 366 (vedi articolo 6) e 7 maggio 1965, n. 459, che statuiscono in deroga al limite ordinario di età posto al 65° anno – andiamo a ricercare e individuiamo il motivo che ha dettato le norme e che viene a costituirne, per la finalità sociale cui sono dirette, la ragion d'essere, ci rendiamo conto che il criterio dottrinale e giurisprudenziale sopra riportato, nella fatti-

specie completa, deve cedere il passo al principio costituzionale di uguaglianza.

Infatti, pur trattandosi di rapporti di impiego con enti diversi, non sono le caratteristiche relative alla natura, alle finalità e alla autonomia di essi enti che devono essere prese in prevalente considerazione, ma la eguaglianza delle prestazioni, l'indennità della funzione, la comunanza delle finalità pratiche; insomma, i veri e propri diritti soggettivi dei sanitari connessi e a un tempo derivanti dall'esercizio della professione.

A noi sembra, perciò, che i sanitari possano e debbano, a seconda dell'ente alle cui dipendenze svolgono il proprio servizio, avere una diversa disciplina giuridica e un diverso trattamento economico, con tutte le conseguenti implicazioni; ma, per quanto attiene al collocamento a riposo, riteniamo utile nell'interesse della società e doveroso verso i soggetti interessati porre un limite comune.

È del resto, quanto avviene per le varie magistrature dello Stato – ordinaria, amministrativa e militare – che hanno ordinamento autonomo, ciascuna diverso rispetto all'altra, ma eguale limite d'età, a 70 anni, e, invero, anche una equiparazione agli effetti economici, che non sarebbe auspicabile né giusta per i sanitari, a motivo delle differenziazioni tra gli enti da cui dipendono.

Si deve tener presente che a causa della guerra molti medici sono stati messi in carriera in età avanzata.

Infine, onorevoli colleghi, vorremmo attirare la vostra attenzione – sulla ovvia considerazione che un medico, sia o non sia direttore o primario, di ospedale comune o specializzato, può dare la sua attività e porre a disposizione la propria esperienza validamente oltre i 65 anni – sui bisogni pratici e attuali che la presente proposta di legge intende appagare, tanto in relazione all'accrescimento delle attività assistenziali ospedaliere e al conseguente necessario ampliamento degli organici sanitari, prevedibili per effetto degli indirizzi della nuova legge psichiatrica, quanto sulla opportunità di evitare che ingiusti trattamenti sperequativi, mettano in crisi un importante settore di tutela della salute pubblica.

Per tutto ciò che precede, confidiamo che la presente proposta di legge, predisposta avendo a cuore gli interessi della società e delle istituzioni sanitarie, abbia il conforto e l'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I medici ed i farmacisti degli ospedali psichiatrici dipendenti da enti pubblici, in servizio di ruolo alla data della entrata in vigore della presente legge, sono collocati a riposo quando, oltre ai 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Dal computo dei 40 anni sono esclusi i servizi riscattati.